



## TRIBUNALE DI ROMA

### III Sezione Civile

Il Giudice designato, Dott.ssa Clelia Buonocore, sciogliendo la riserva in atti, ha emesso la seguente

### **ORDINANZA**

nel procedimento iscritto al n. 11013 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013, avente ad oggetto ricorso cautelare d'urgenza ex artt. 700 e 669 *ter* c.p.c..

Letto il ricorso ex artt. 700 e 669 *ter* c.p.c. con il quale B

, agendo in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Era ( s.r.l., ha chiesto ordinarsi, al Conservatore del Registro delle Imprese di Roma, di provvedere alla cancellazione dell'iscrizione del nominativo di esso ricorrente dalla carica di amministratore unico della Era s.r.l. e di annotare, in sua sostituzione, il nominativo di C, con effetto dal 21.12.2005;

rilevato che il ricorrente ha altresì, chiesto, in via subordinata, di disporre lo scioglimento e la messa in liquidazione della Era s.r.l., provvedendo contestualmente alla nomina di un liquidatore "munito dei poteri di rappresentanza della società" ed adottando ogni connesso e consequenziale provvedimento.

Viste le difese svolte da C), il quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva nonché l'inammissibilità, improcedibilità e/o nullità del ricorso cautelare e, comunque, l'insussistenza dei requisiti per l'utile accesso al rimedio di cui all'art. 700 c.p.c..

Considerato che pur all'esito della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, la H \_\_\_\_\_ consortile a r.l., socio unico della Era \_\_\_\_\_ s.r.l., non ha inteso costituirsi.

Esaminata la documentazione prodotta e sentiti i Procuratori delle parti costituite.

### OSSERVA

Ritiene questo Giudice che debba pervenirsi alla declaratoria della inammissibilità delle istanze formulate da B \_\_\_\_\_ ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 700 c.p.c., atteso che, nella fattispecie concreta, difettavano e difettano le condizioni per l'utile accesso al rimedio cautelare in concreto esperito.

In proposito va rammentato che in forza del principio di residualità o sussidiarietà della tutela cautelare atipica – principio inferibile dall'inciso "*fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo*" posto in apertura dell'art. 700 c.p.c. – la possibilità di utile accesso al rimedio cautelare d'urgenza deve ritenersi preclusa quante volte le esigenze di tutela avute di mira dal ricorrente possano essere assicurate con il ricorso a strumenti ed azioni tipiche.

Ciò posto, va rimarcato che B \_\_\_\_\_ con il ricorso introduttivo del presente procedimento, ha chiesto innanzitutto ordinarsi, al Conservatore del Registro delle Imprese di Roma, di provvedere alla cancellazione dell'iscrizione del suo nominativo dalla carica di amministratore unico della Era \_\_\_\_\_ s.r.l., con susseguente iscrizione, in sua sostituzione, del nominativo di C \_\_\_\_\_; il tutto con effetto dal 21.12.2005.

A fondamento di tale istanza, l'odierno ricorrente ha dedotto e documentato che: a) con deliberazione adottata dall'assemblea dei soci all'adunanza del 23 marzo 2005 era stato nominato amministratore della Era \_\_\_\_\_ s.r.l.; b) nel corso dell'assemblea tenutasi il 21.12.2005 egli aveva rassegnato le dimissioni dalla predetta carica ed, in sua vece, era stato nominato C \_\_\_\_\_; c) di tali avvicendamenti era stata data debita notizia mediante iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma eseguita in data 10 febbraio 2006; d) successivamente

Cipriani Marcello aveva adito il Tribunale di Roma lamentando di essere stato nominato amministratore della Era \_\_\_\_\_ s.r.l. a sua insaputa, non avendo partecipato all'assemblea del 21.12.2005, e di non aver accettato la carica; e) il Tribunale adito, in sede di reclamo, aveva ritenuto fondate le prospettazioni e doglianze di C \_\_\_\_\_ e, pertanto, con provvedimento emesso il 20 febbraio 2008 aveva ordinato al Conservatore del Registro delle Imprese di Roma di eseguire la cancellazione dell'atto di nomina di C \_\_\_\_\_ alla carica di amministratore unico della Era \_\_\_\_\_ S.r.l.; f) in esecuzione di tale provvedimento era stata cancellata l'iscrizione relativa alla nomina del C \_\_\_\_\_ alla carica di amministratore unico della Era \_\_\_\_\_ S.r.l., con conseguente ripristino della nomina di B \_\_\_\_\_ intervenuta già in data 23 marzo 2005.

L'odierno ricorrente ha, poi, dedotto e documentato che, all'esito di opportune indagini effettuate in sede penale era emersa l'infondatezza del presupposto su cui riposava il provvedimento del Tribunale di Roma del febbraio 2008; ha, in particolare, allegato che il consulente nominato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma aveva accertato l'autografia e la riconducibilità alla persona di C \_\_\_\_\_ delle firme apposte "sui documenti in base ai quali era stata effettuata l'iscrizione" del nominativo di quest'Ultimo nella carica di amministratore unico della Era \_\_\_\_\_ S.r.l.

Precisato quanto sopra, va rammentato che nel nostro ordinamento è contemplato un procedimento tipico mediante il quale pervenire al risultato avuto di mira dall'odierno ricorrente con la domanda cautelare formulata in via principale.

Invero, a mente dell'art. 2191 c.c. "*se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il Giudice del Registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione*".

Né può dubitarsi del fatto che, nella fattispecie concreta, sussistessero e sussistano tutte le condizioni per l'attivazione del procedimento contemplato dall'art. 2191 c.c., essendo stato acclarata, all'esito di approfonditi accertamenti

svolti in sede penale, la non veridicità delle circostanze allegare da C  
per ottenere l'ordine di cancellazione del suo nominativo dalla carica di  
amministratore della Era s.r.l..

Ed a tale ultimo proposito non può non rammentarsi che la locuzione contenuta  
nell'art. 2191 c.c. ("condizioni richieste dalla legge") fa riferimento ai presupposti  
sostanziali e non già al loro successivo accertamento compiuto dall'organo  
giurisdizionale.

D'altro canto, l'odierno ricorrente era certamente consapevole del fatto che la  
cancellazione dell'iscrizione dal Registro delle Imprese sollecitata con il ricorso  
ex art. 700 c.p.c. poteva e può essere utilmente conseguita sollecitando l'avvio del  
procedimento di cui all'art. 2191 c.c..

Invero, emerge dagli atti che B chiedeva alla  
Camera di Commercio di eseguire la cancellazione dell'iscrizione del proprio  
nominativo dalla carica di amministratore della Era s.r.l. già con nota  
del 22 gennaio 2013 e, dunque, ancor prima del deposito del ricorso introduttivo  
del presente procedimento.

Le considerazioni sopra svolte in merito alla inammissibilità del ricorso ex art.  
700 c.p.c. all'attenzione rendono superflua ogni indagine in ordine alla  
sussistenza, nella fattispecie concreta, degli ulteriori requisiti per l'utile accesso  
alla tutela cautelare.

E', dunque, per mera completezza di argomentazione che si osserva che le  
prospettazioni svolte da B e gli elementi di giudizio  
dallo Stesso offerti non consentono in alcun modo di cogliere il pregiudizio grave,  
imminente ed irreparabile cui resterebbe esposto l'odierno ricorrente in caso di  
mancata anticipazione, con provvedimento cautelare d'urgenza, degli effetti della  
sentenza di merito.

Quanto, poi, all'ulteriore domanda cautelare d'urgenza, formulata in via  
gradata da B va rammentato che nel nostro sistema è  
previsto un apposito procedimento camerale - rimesso al Tribunale in  
composizione collegiale - per l'accertamento dell'intervenuta causa di

scioglimento di una società di capitali e per la susseguente nomina del liquidatore.

Pertanto, non può non ritenersi inammissibile l'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. volta al conseguimento di un risultato perseguibile già con uno strumento tipico e nominato.

In definitiva, dunque, deve pervenirsi alla declaratoria della inammissibilità delle istanze di tutela cautelare d'urgenza formulate da B

Ritiene, infine, questo Giudice che sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente procedimento, anche nei confronti dell'unico convenuto costituito C

Ed a tale determinazione conduce la considerazione che le varie iniziative processuali assunte dall'odierno ricorrente trovano ragione e causa in pregresse azioni promosse dal predetto C sulla scorta di allegazioni e doglianze rivelatesi, poi, false.

**P.Q.M.**  
Il Tribunale di Roma – Terza Sezione Civile, in persona del Giudice designato, Dott.ssa Clelia Buonocore, pronunciando nel procedimento iscritto al N. 11013/2013 R.G., così provvede

- Dichiarata inammissibili le domande di tutela cautelare innominata ed atipica formulate da E
- Dispone l'integrale compensazione delle spese del presente procedimento.

Così deciso, in Roma, il 20 luglio 2013.

**TRIBUNALE DI ROMA**  
**Sezione 3<sup>a</sup> Civile**

Depositato in Cancelleria  
Roma, li. 25. LUG. 2013...

**IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA**

Il Giudice  
Clelia Buonocore  


